



TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione all'udienza del 18.5.2016, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 806 del R.G.A.C. 2011 (avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione), promossa da:

rappresentata e difesa dall'avv. A. Campilongo;

- **ricorrente** -

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, Direzione Territoriale del Lavoro

di _____ in persona del legale rappresentante p.t.,

- **resistente** -

Conclusioni: come in atti, da intendersi qui integralmente trascritte.

Discussione: come da verbale d'udienza del 18.5.2016.

FATTO E DIRITTO

Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c.. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "*esposizione dello svolgimento del processo*".

Con ricorso depositato in cancelleria il 2.5.2011, _____ proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 151/2011, notificata il 20.4.2011, con la quale la Direzione Territoriale del Lavoro di _____ gli ingiungeva di pagare la complessiva somma di € 44.432,00, sulla scorta di molteplici violazioni di legge relative alla posizione lavorativa di _____.

Nel merito, la ricorrente assumeva l'inesistenza di qualsivoglia violazione, rilevando che _____ aveva svolto - per conto della _____, di cui la _____ era titolare - soltanto delle prestazioni occasionali nel periodo dal 01.03.2009 al 28.2.2010 ed in assenza di vincolo di subordinazione, conformemente a quanto previsto nel contratto di collaborazione stipulato in data 1.3.2009, intercorso tra le parti e regolarmente versato in atti.

Con memoria di costituzione depositata in cancelleria il 08.2.2012, si costituiva in giudizio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Territoriale del Lavoro di _____ il quale insisteva per il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta, con vittoria di spese di lite, contestando in toto gli assunti di parte ricorrente. Rilevava, in particolare, che nel senso della natura subordinata del rapporto di lavoro in questione deponevano non solo le dichiarazioni rese agli ispettori dai signori _____



e , ma anche la tipologia di attività dal primo concretamente prestata (nella specie, postino).

All'odierna udienza le parti discutevano oralmente la causa, che veniva decisa con sentenza letta all'esito della camera di consiglio, ormai assenti le parti.

~~~~~  
Occorre preliminarmente osservare che, sebbene parte resistente si sia costituita nel presente giudizio oltre il termine del decimo giorno antecedente l'udienza di discussione, non può essere condiviso l'assunto della ricorrente, secondo cui sarebbero maturate le decadenze di cui all'art. 416 c.p.c., essendo la giurisprudenza della Cassazione costante nel ritenere che *"In tema di giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, regolato dagli art. 22 e 23 l. 24 novembre 1981 n. 689, l'inosservanza da parte dell'amministrazione del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione fissato in dieci giorni prima dell'udienza di comparizione dall'art. 23, comma 2, l. 24 novembre 1981 n. 689, non implica decadenza, in difetto di espressa previsione di perentorietà"*.

Tanto premesso, è altresì noto come giurisprudenza ampiamente consolidata abbia avuto modo di statuire che *"nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice; spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi"* (ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 5277/07).

Ebbene, ritiene questo Tribunale che l'amministrazione resistente – la quale ha irrogato la sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione opposta sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ditta e l. – non abbia fornito prova idonea in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro *de quo*.

Ed infatti, le uniche fonti di convincimento offerte a questo Giudice sono rappresentate dalle dichiarazioni rese agli ispettori verbalizzanti in data 24.2.2010 dal lavoratore , nonché quelle datate 10-11.3.2010 e rilasciate dai signori e

Le dichiarazioni *de quibus*, tuttavia, non hanno trovato conferma alcuna nel corso dell'istruttoria espletata nel presente procedimento, così precludendo da un lato a parte resistente un compiuto esercizio del diritto di difesa e, dall'altro, a questo Giudice di saggiare l'attendibilità delle dichiarazioni medesime, tanto più che i verbali di accertamento redatti dagli ispettori dell'Inps e della Direzione Provinciale del Lavoro hanno piena efficacia probatoria, fino a querela di falso, per quanto concerne le attività che il pubblico ufficiale dichiara di avere compiuto o che sono state compiute in sua presenza o delle dichiarazioni al medesimo rese, ma tale efficacia probatoria privilegiata non assiste i predetti verbali in ordine all'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale le quali, per poter rilevare a fini probatori, devono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese.

Detto altrimenti, dal compendio probatorio emerso dall'espletata istruttoria, non è emersa prova della sussistenza del parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto di lavoro, ossia l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, tanto più ove si consideri che le parti – nel regolare i loro reciproci interessi – con il contratto sottoscritto in data 01.03.2009 avevano espressamente convenuto di voler escludere la natura subordinata di detto rapporto di lavoro, inquadrandolo nella categoria della "collaborazione occasionale" (circostanza, questa, che ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal teste , indifferente, escusso all'udienza dell'11.2.2015, il quale ha riferito di *"aver visto occasionalmente il sig. , una-due volte al mese, per portare alcune lettere e in queste occasioni veniva presso il mio bar a prendere il caffè"*).

Sarebbe stato possibile, dunque, addivenire ad una diversa qualificazione di esso soltanto ove si fosse fornita adeguata prova, in concreto, in ordine alla ricorrenza dell'elemento della subordinazione, intesa come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore e che si deve estrinsecare nella specificazione della prestazione lavorativa richiesta in adempimento delle obbligazioni assunte dal prestatore medesimo.



Orbene, qualora, come nel caso di specie, non emergano elementi di sufficiente consistenza ed univocità, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore sostanziale non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. civ., sez. I, n. 21028/06).

Pertanto, l'opposizione formulata da . . . deve essere accolta, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 806/2011 R.G., avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:

- 1) accoglie il ricorso proposto da . . . e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta, dichiarando non dovuta la somma ivi comminata a titolo di sanzione amministrativa;
- 2) condanna parte resistente a rifondere, in favore dell'opponente, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.500,00, di cui € 403,24 per spese vive, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

Così deciso in Castrovillari, il 18 maggio 2016.

Il Giudice  
dott. Matteo Prato

